



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

**ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE**

Seduta del 19 luglio 2007

Deliberazione n. 13/2007

**Oggetto:** Adozione di **“REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI EFFETTUATO DALL’AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO. ARTICOLI 20 E 21 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”**.

**IL COMITATO ISTITUZIONALE**

**VISTO** il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006;

**VISTA** la Parte III del suddetto decreto e, in particolare, gli articoli 53-72, recanti la nuova disciplina in materia di difesa del suolo, nonché l’articolo 170, comma 11, ai sensi del quale *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’articolo 175”*;

**VISTO**, altresì, il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 *“Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 24 novembre 2006, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo che *“Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006”*;

**VISTA**, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante *“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”*, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989, recante *“Costituzione dell’Autorità di bacino del fiume Po”*;



**VISTA** la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

**VISTI**, in particolare, gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, i quali stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

**VISTO** il medesimo art. 20, comma 2, il quale prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

- a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
- b) raccolgano detti dati; di regola, presso l'interessato;
- c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
- d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
- e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice l'identificazione dei trattamenti nelle modalità e nei termini sopra specificati deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (in seguito Garante) ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;

**VISTO** che l'articolo 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione dei trattamenti di cui sopra venga inoltre aggiornata e integrata periodicamente;

**VISTA** altresì la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 dell'11 febbraio 2005 (G.U. n. 97 del 28 aprile 2005) recante "*Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane*";

**VISTO** il provvedimento generale del Garante concernente il trattamento dei dati



sensibili nella pubblica amministrazione del 30 giugno 2005, con il quale il Garante “*ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari di trattamenti di dati personali oggetto del presente provvedimento di adottare le misure necessarie ed opportune ivi indicate al fine di rendere i trattamenti medesimi conformi alle disposizioni vigenti*”;

**VISTI** inoltre i provvedimenti del Garante del 21 dicembre 2005 “Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nel rapporto di lavoro” (Autorizzazione n. 1/2005) e “Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici” (Autorizzazione n. 7/2005);

**CONSIDERATO** che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 20 del Codice, il parere del Garante può essere espresso anche su schemi tipo;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Garante in data 22 febbraio 2007 sullo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

**CONSIDERATA** la rispondenza del regolamento allegato alla presente delibera al predetto schema tipo;

**CONSIDERATA** la necessità di dare al presente regolamento la più ampia diffusione nell'ambito del bacino di competenza di quest'Autorità attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e la pubblicizzazione sul sito *internet*;

**RILEVATO** che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dello Stato;

**CONSIDERATO** che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti *web*, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

**RITENUTO** di individuare analiticamente nelle schede allegate al Regolamento, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate dall'Autorità di bacino del fiume Po, con particolare riguardo alle operazioni di interconnessione e raffronto tra banche dati gestite dai diversi titolari, di comunicazione a terzi nonché di diffusione;

**RITENUTO**, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che l'Autorità di bacino deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

**CONSIDERATO** che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato



verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza delle fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, dove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

**VISTO** il verbale della seduta del 19 luglio 2007 di questo Comitato Istituzionale, costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 183/1989 e s.m.i.;

## **DELIBERA**

### **ARTICOLO 1**


E'adottato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, il "*Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dall'Autorità di bacino del fiume Po*", costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1).

### **ARTICOLO 2**

Al "*Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dall'Autorità di bacino del fiume Po*" sarà data la più ampia diffusione nell'ambito del bacino di competenza dell'Autorità attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e la pubblicizzazione sul sito internet della stessa.

**Il Segretario Generale**

(Dott. Michele Presbitero)



**Il Presidente**

(Sen. Gianni Piatti)

